

## **Promemoria Cineasti senza eredi**

### **1. Prescrizioni di legge**

I film sono opere protette dal diritto d'autore. Il diritto d'autore è trasferibile e trasmissibile per successione (art. 16 LDA).

Secondo il diritto svizzero, la protezione delle pellicole cinematografiche si estingue 70 anni dopo la morte del regista (art. 29/30 LDA). Di conseguenza, due generazioni successive all'autore possono ancora beneficiare dei diritti d'autore. Dopo la scadenza del termine di protezione, il film rientra nel "domaine public" e può essere utilizzato da chiunque.

### **2. Acquisto dei diritti presso il produttore (caso normale)**

Di norma esiste una società di produzione che si occupa della produzione del film, della sua utilizzazione e alla quale vengono trasferiti i diritti d'autore necessari per svolgere tale compito. In questo caso, l'utilizzazione del film è garantita anche dopo la morte degli autori interessati. Chi desidera proiettare tali film, può acquistare i relativi diritti in qualsiasi momento dal produttore cinematografico.

### **3. "Produttori autori"**

Spesso i film sono però prodotti dagli autori stessi, e dunque manca una società di produzione che "sopravvive" ai "produttori-autori". Alla loro morte si pone il problema dei diritti d'autore. In linea di massima, esistono le seguenti possibilità:

- se il produttore-autore lascia degli eredi, i diritti dei suoi film passano direttamente agli **eredi**, salvo diversa disposizione testamentaria;
- il produttore-autore può comunque disporre per testamento che alla sua morte i diritti dei suoi film vadano a una **determinata persona o organizzazione**;
- in particolare se non ci sono eredi, la **Cinémathèque di Losanna**, che in ogni caso dispone di una copia fisica del film, è l'istituzione naturale e più ovvia alla quale trasferire i diritti. Per fare ciò, basta indicare l'intenzione nel contratto di deposito con la Cinémathèque. Anche dopo la morte del produttore-autore, la Cinémathèque sarà così in grado non solo di distribuire il film a terzi, ma anche di far valere i diritti d'autore per determinati usi.

### **4. Diritti d'uso collettivo**

Determinati diritti sono per legge soggetti all'utilizzazione collettiva o sono trasferiti alla SUISSIMAGE nell'ambito dell'utilizzazione collettiva facoltativa. Alla morte dell'autore del film (e dei produttori-autori), SUISSIMAGE cerca gli eredi e versa le future indennità al rappresentante designato dalla comunione ereditaria.

In mancanza di eredi, gli autori del film dispongono per testamento che dopo la loro morte le indennità percepite dall'utilizzazione collettiva siano versate alla Fondazione "Fondo di solidarietà" SUISSIMAGE o alla Fondazione "Fondo per la cultura" SUISSIMAGE, contribuendo alla previdenza per la vecchiaia dei colleghi ancora in vita (Fondo di solidarietà) o alla creazione di nuovi film (Fondo per la cultura). Anche gli eredi possono peraltro disporre in tal senso (e talvolta lo fanno). L'ulteriore utilizzazione del film da parte del produttore non è in alcun modo compromessa.

Berna, marzo 2018